



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 45/19

Lussemburgo, 4 aprile 2019

Sentenza nella causa C-501/17
Germanwings / Wolfgang Pauels

Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo

Una controversia vede contrapposti un passeggero e il vettore aereo Germanwings in merito a una richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo subito in occasione di un volo operato da quest'ultimo.

Il sig. Wolfgang Pauels ha prenotato, con Germanwings, un volo con partenza da Dublino (Irlanda) e destinazione Düsseldorf (Germania). Detto volo è stato effettuato con un ritardo all'arrivo di tre ore e ventotto minuti.

Germanwings ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria del sig. Pauels con la motivazione che il ritardo del volo in questione era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come eccezionale ai sensi del regolamento dell'Unione sui diritti dei passeggeri¹ e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento.

Il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), investito della controversia, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale al fine di stabilire se il danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio (danno causato da un corpo estraneo) costituisca effettivamente una circostanza eccezionale.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che il vettore aereo non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifici una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere tuttavia che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

Così, ricorda la Corte, possono essere qualificati come **circostanze eccezionali**, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, **gli eventi che, per la loro natura o per la loro**

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo.

La Corte ritiene che, sebbene i vettori aerei si trovino spesso a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, **il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell'aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato.** Inoltre, **detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo.** Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, **il vettore aereo ha altresì l'onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie,** al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. A questo proposito e, più in particolare, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, la Corte osserva che i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106